

Bird & Bird

Approvato in esame
preliminare il
Decreto Legislativo
di attuazione della
Direttiva (UE)
2019/2161
(Direttiva
Omnibus) in
materia di
protezione dei
consumatori

5 dicembre 2022



Approvato in esame preliminare il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2019/2161 (Direttiva Omnibus) in materia di protezione dei consumatori

Durante la seduta del 1° dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le Direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori (il “Decreto Legislativo” e la “Direttiva Omnibus”).

Il Decreto Legislativo apporta rilevanti modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) al fine di ampliare la tutela concessa ai consumatori, in linea con le disposizioni contenute nella Direttiva Omnibus.

Il testo passerà ora all’esame delle commissioni parlamentari affinché queste possano fornire il loro parere. Seguirà l’approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.

Le Nuove Previsioni

Le previsioni del nuovo Decreto Legislativo riguardano, tra le altre cose, i contratti tra consumatori e professionisti contenenti clausole vessatorie, le pratiche commerciali scorrette, le condotte di concorrenza sleale e la diffusione di comunicazioni commerciali non veritiere.

In particolare, tra le principali novità del Decreto Legislativo si evidenziano le seguenti:

- viene innanzitutto ampliata la definizione di pratica ingannevole, nella quale viene ora annoverata anche la promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un altro bene commercializzato in altri Stati membri, nonostante il primo sia significativamente diverso per composizione o caratteristiche dal secondo;
- tra le informazioni considerate ingannevoli vengono incluse, in aggiunta a quelle relative al prodotto o servizio in sé, anche tutte le indicazioni relative alle caratteristiche dell’offerente;

- l'elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli di cui all'art. 23 del Codice del Consumo viene a sua volta significativamente esteso includendo ora anche
 - 1 la mancata chiara indicazione di annunci pubblicitari a pagamento volti a ottenere una migliore classificazione dei prodotti,
 - 2 la rivendita di biglietti per eventi acquistati tramite strumenti automatizzati; e
 - 3 l'utilizzo da parte dei professionisti di recensioni false o di cui non sia stata previamente verificata l'autenticità;
- viene introdotto il nuovo articolo 17-*bis* nel Codice del Consumo, in base al quale tutti gli annunci di riduzione del prezzo di un prodotto o di un servizio dovranno obbligatoriamente indicare quello praticato nei 30 giorni precedenti alla data della riduzione (fatti salvi i prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni oltre che i prodotti agricoli e alimentari deperibili);
- viene esteso a trenta giorni il termine concesso ai consumatori per esercitare il diritto di recesso nei contratti conclusi durante visite non richieste presso l'abitazione del consumatore stesso e di escursioni organizzate per vendere prodotti.

Le Nuove Sanzioni

Si inasprisce in modo considerevole anche il regime sanzionatorio nei confronti dei professionisti che violano le norme del Codice del Consumo a tutela dei consumatori.

Si segnalano, tra le altre, tutte le seguenti modifiche:

- il limite massimo edittale della sanzione irrogabile dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta viene duplicato passando da 5 a 10 milioni;
- in caso di sanzioni irrogate nei confronti di operatori transfrontalieri sulla base di informazioni acquisite anche tramite altre Autorità europee, la sanzione sarà pari al 4% del fatturato realizzato da tali operatori in Italia (in mancanza, il massimo edittale sarà invece pari a 2 milioni di euro);
- il massimo edittale della sanzione irrogabile dall'AGCM per l'inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti viene a sua volta duplicato passando da 5 a 10 milioni di euro;
- in caso di violazioni in materia di clausole vessatorie, viene inoltre prevista una sanzione da 5.000 euro a 10 milioni.

Il nuovo Decreto Legislativo prevede infine il diritto dei consumatori di adire il giudice ordinario per contestare le pratiche commerciali sleali dei professionisti.

Non resta che attendere la definitiva approvazione del Decreto Legislativo per valutare gli impatti che avranno in concreto le modifiche dallo stesso introdotte, sia sui professionisti che sui consumatori.

Contatti



Rita Tardiolo

Counsel

+390230356000
rita.tardiolo@twobirds.com



Sara Massalongo

Associate

+390230356000
sara.massalongo@twobirds.com



Francesca Signorini

Associate

+390230356000
francesca.signorini@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai
• Dublin • Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London
• Luxembourg • Lyon • Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Rome • San Francisco • Shanghai
• Singapore • Stockholm • Sydney • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.